

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE DI CARICO CENTRALE IDROELETTRICA “ALTA NOVELLA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. SILVANO DOMINICI C.F. DMNSVN79S15C794N – CON STUDIO TECNICO IN ROMALLO (TN) P.I. 0202730221 PROCEDURA AUTORIZZAZIONE DEPOSITO FANGHI DI DRENAGGIO VASCHE ACCUMULO CENTRALE IDROELETTRICA CIG: Z5B0FBD8B3

Premesso che nel rispetto delle prescrizioni imposte dal provvedimento di concessione a scopo idroelettrico del torrente Novella che alimenta la centrale idroelettrica “Alta Novella” di proprietà del Comune di Fondo, è stato imposto dal competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento lo svuotamento periodico delle vasche dai sedimenti accumulati;

Preso atto che con la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 82 di data 15 giugno 2011 è stato affidato all’ing. SILVANO DOMINICI con studio tecnico in Romallo (TN) , l’incarico di consulenza tecnica per le operazioni di svuotamento delle vasche di carico della Centrale Idroelettrica “Alta Novella” e consistente nell’attività di supporto con tutti i Servizi della Provincia Autonoma di Trento;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 dd. 7 ottobre 2011 è con la quale stata approvata la relazione tecnica dei lavori di INTERVENTI DI SVUOTAMENTO VASCHE DI CARICO CENTRALE IDROELETTRICA “ALTA NOVELLA” E OPERAZIONE SMALTIMENTO MATERIALE ed affidato all’allora Seppi Costruzioni Passo Mendola Snc di Seppi Carlo & C con sede a Ruffrè-Mendola (TN) - via Passo Mendola, 47 C.F. e P.I. 00953780228 la realizzazione degli interventi;

Preso atto ora che l’attuale situazione della portata eccessiva di detriti del torrente novella, specie durante le abbondanti precipitazioni, richiede di effettuare con urgenza le operazioni di pulizia delle vasche che necessitano degli interventi non solo per il rispetto delle prescrizioni imposte dal Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche ma per l’efficienza della stessa centrale. L’attuale accumulo di materiale, infatti, comporta dei rallentamenti sempre più frequenti della stessa centralina con interruzioni della produzione di energia; tale fenomeno è stato segnalato già più volte dal soggetto incaricato dal Comune di Fondo della gestione della centrale idroelettrica;

Constatato, sulla base anche dell’esperienza del 2011/2012, è stato verificato che è possibile per il Comune organizzare l’attività di deposito ed asporto del materiale di accumulo mediante unicamente una procedura interna senza il passaggio attraverso al Conferenza dei Servizi Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche, ma da eseguire sulla base di un preciso progetto e di un’attività di analisi approfondita delle caratteristiche chimiche, ai sensi *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il materiale prelevato dalla vasca costituisce un rifiuto speciale sottoposto quindi ad una particolare procedura per il definitivo smaltimento;*

Rilevato, infatti, che l’articolo 39 quinquies della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, prevede che, la Provincia ed i Comuni del Trentino possano affidare incarichi esterni di consulenza qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- a) *per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell’affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all’interno dell’amministrazione;*
- b) *impossibilità di svolgere l’attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell’obiettivo;*
- c) *quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l’apporto delle strutture organizzative interne.*

Specificato che:

- l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite al Comune in merito all’obiettivo assegnato che, nello specifico, attiene alla necessità di disporre di conoscenze ed abilitazione professionali sulle procedure da seguire per la definizione del nuovo assetto organizzativo, nel rispetto della regolarità giuridica e della conformità alle norme legislative vigenti, tenendo conto della situazione in essere nei diversi Comuni e alla necessità di individuare la soluzione più adeguata;
- in considerazione della specificità della prestazione che può essere rilasciata solamente da un tecnico abilitato, non è possibile richiedere all’ufficio tecnico comunale, che è oltre tutto già impegnato con le ordinarie attività

dell'ufficio gestito in forma sovracomunale con il Comune di Malosco, inoltre al fine di una corretta valutazione del valore è necessario che il professionista abbia una specifica competenza nella materia;

Constatato che il rispetto degli obblighi imposti ed in particolare la programmazione e progettazione di tutte queste operazioni richiedono una complessa preparazione tecnica che può essere garantita unicamente da un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri esperti in materia ambientale;

Vista la disponibilità dell'ing. Silvano Dominici, che ha già svolto analoga prestazione nell'anno 2011, iscritto all'ordine degli ingegneri di Trento ed esperto in materia ambientale, ad eseguire le prestazioni richieste verso un compenso di Euro 3.500,00 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro **4.440,80** come meglio evidenziato nel preventivo di data 19.06.2014 acquistato al prot. n. 3672 di pari data (corretto d'ufficio per quanto riguarda la percentuale dell'iva, che dal 01.10.2013 è passata dal 21 al 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76);

Considerato che, in relazione all'importo sopra specificato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in questione ai sensi disposto dell'art. 21, comma 4, della L.p. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm..

Visto l'art. 3, comma 1 lett. d), della L.P. 27.12.2011 n. 18 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2011-2012 della PAT) confermato anche dalle disposizioni della L.P. 27.12.2012, n. 25 – finanziaria 2013 che per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, è fissata in riduzione di almeno il 10% per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2012; per il triennio 2013-2015 sono comunque ammessi, in deroga all'obbligo di riduzione, gli incarichi e le collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro".

Considerato, inoltre, che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 7 marzo 2014 prevede un ulteriore limite nell'assunzione degli incarichi esterni, prevedendo un'ulteriore riduzione della spesa attraverso la verifica complessiva "anche attraverso interventi su alcune delle voci indicate dal citato art. 3 della L.P. 18/2011 e s.m..

Constatato che a tutt'oggi non sono state date le indicazioni in merito all'applicazione del protocollo e che in ogni caso trattandosi di prestazione legata al rispetto di obblighi imposti dalla Provincia Autonoma di Trento e finalizzata ad aumentare la produzione dell'energia elettrica e di conseguenza le entrate ordinarie del Comune, non si ritiene sia violato l'obbligo dal protocollo d'intesa 2014;

Preso atto che per la natura delle prestazioni l'importo è stato correttamente evidenziato a discrezione non essendo possibile riferire tale incarico alle tariffe professionali;

Preso atto che alla spesa derivante dal presente atto dell'importo di Euro 4.440,80 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 30760 2 del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 dando atto che la stessa è finanziata con risorse proprie e precisamente con avanzo di amministrazione disponibile (conto consuntivo 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 24 di data 23 giugno 2014);

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnico-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l'atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 come modificata dalla L.P. 8/2006, ed applicabile anche alle prestazioni dei consulenti e servizi;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

DELIBERA

1. Di affidare per le motivazioni in premessa esposte all'ing. SILVANO DOMINICI C.F. . DMNSVN79S15C794N – con studio tecnico in Romallo (TN) , 0202730221 l'incarico per la autorizzazione deposito fanghi di drenaggio vasche accumulo centrale idroelettrica CIG: Z5B0FBD8B3 oltre alle ulteriori prestazioni indicate nel preventivo nel preventivo di data 19.06.2014 acquisto al prot. n. 3672 di pari data (corretto d'ufficio per quanto riguarda la percentuale dell'iva, che dal 01.10.2013 è passata dal 21 al 22% ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76).
2. Di riconoscere al professionista un compenso forfettario dell'importo di Euro 3.500,00 oltre gli oneri di legge per un importo complessivo di Euro **4.440,80** come meglio evidenziato nel preventivo richiamato al punto n. 1).
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto quantificata in Euro 4.440,80 si provvede iscritti al capitolo 30760 2 del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 dando atto che la stessa è finanziata con risorse proprie e precisamente con avanzo di amministrazione disponibile (conto consuntivo 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 24 di data 23 giugno 2014).
4. Di dare atto che alle prestazioni di cui al precedente punto n. 1 trovano applicazione le disposizioni della L.13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto il professionista è obbligato a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto dando atto che ai fini della tracciabilità l'incarico è identificato con il codice GIC **Z5B0FBD8B3**.
5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
6. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare il tecnico ad eseguire le prestazioni.
7. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.